

# Il ministro risponde

All'Associazione Romana Vigili Urbani  
Via della Stazione Ostiense, 25  
ROMA

centrato

Con riferimento alla nota del 3-5-1989 relativa alle funzioni attribuite dal nuovo codice di procedura penale agli appartenenti ai servizi o Corpi di Polizia Municipale, allego copia della nota predisposta al riguardo dall'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia ed assicuro che la questione formerà oggetto di attento riesame in sede di emanazione delle norme integrative e correttive di cui all'art. 7 della legge-delega.

(Giuliano Vassalli)

## Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Appunto per l'on. Ministro

Sono pervenute da più parti indicazioni critiche circa la formulazione dell'art. 57 del nuovo codice di procedura penale nella parte in cui prevede limitazioni temporali della qualità di agente di polizia giudiziaria alle «guardie delle province e dei comuni» (art. 57 comma e lett. b).

Al riguardo va anzitutto precisato che la limitazione interessa soltanto l'ipotesi in cui detti soggetti svolgono attività che esulano dall'ambito delle competenze specifiche delle figure di operatori della Polizia Municipale. Per costoro e per le loro attribuzioni continuano ad applicarsi infatti le disposizioni della legge quadro n. 65/86 sia per quanto attiene alle qualifiche ricoperte dai singoli appartenenti ai Servizi o Corpi di Polizia Municipale sia per quanto attiene all'ambito spazio-temporale delle competenze. In tale senso depone infatti l'inequivoca lettera dell'art. 57 co. 3.

Sotto tale aspetto, la formulazione della nuova disposizione del codice non sembra comportare problemi, salvo che non si ritenga opportuno chiarire comunque (e, in caso positivo, sempre con la procedura di seguito indicata) la portata della norma con una previsione specifica idonea ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo peraltro davvero improbabile.

Diversa è invece la situazione per quanto attiene alle attribuzioni non specifiche di Polizia Municipale cui si riferisce l'art. 57 comma 2 lett. b del nuovo codice. Il legislatore ha voluto effettivamente limitare territorialmente e temporalmente al tempo «in cui sono in servizio» le attribuzioni di polizia giudiziaria a carattere «generico» modificando, in tale senso, l'attuale disciplina.

Al riguardo, peraltro, non sono attualmente possibili interventi correttivi poiché il testo del codice è ormai definitivo. Il tema potrà invece essere nuovamente e successivamente valutato nell'ambito dei poteri concessi al legislatore dall'art. 7 della legge-delega per il quale: «Entro tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare con decreti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 per conforme parere della commissione».

Nell'esercizio di tali poteri, il Governo potrà riprendere in esame la disposizione dell'art. 57 del nuovo codice anche per quanto concerne la terminologia del comma 2 lettera b (guardie dei comuni), da più parti criticata.

## Allegato due sentenze suprema Corte Cassazione e Corte Costituzionale

**La Corte Suprema Sez. 5<sup>^</sup> con sentenza nr.01869 del 8/02/1993 ha stabilito che:**

*“Dall'art.57 cod.proc.pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art.5, primo comma, lett. a) della legge / marzo 1986, nr.65, sull'ordinamento della polizia municipale”.*

*In linea la Suprema Corte - Corpo sez.1<sup>^</sup> con sentenza nr.04466 del 13/01/1993 - ha sancito altresì:*

*“ Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell'art.354 cod.proc.pen. il comandante della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell'art.5 legge 7 marzo 1986 n.65 il personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo “.*

### **Quindi**

*“ Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell'art.354 cod.proc.pen. il comandante della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell'art.5 legge 7 marzo 1986 n.65 il personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo “.*

*In tale ottica, sempre la Se.1<sup>^</sup> della Corte Suprema con la sentenza nr.01193 del 26.04.94, sancisce:  
“Ai sensi dell'art.5 legge 7 marzo 1986, nr.65 e dall'art.57, comma secondo, lett.b)cod.proc.pen. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria”.*

“Corte Costituzionale, sentenza nr,740 del 1988 dove esplicitamente si chiarisce l’attività di polizia assegnata alla P.M., seppur partendo dall’esigenza di definire il rapporto del consorzio fra comuni per servizi di polizia municipale :

O M I S S I S

.....Esso si estende alla previsione di compiti, da espletare nell’ambito del territorio comunale, di mera vigilanza, vale a dire di prevenzione diretta ( e di accertamento immediato ) di comportamenti materiali dei privati ( non solo in violazione dei regolamenti ) comunque contrari a discipline pubbliche ( quanto meno ) comunali, nonché la predisposizione di organi per lo svolgimento dei compiti stessi....

.....Ond’è che la Polizia Locale, essendo qualificata non dal riferimento a singole materie, ma dalla dimensione territoriale comunale di esercizio e dal contenuto di mera vigilanza nel senso sopra indicato, svolge un ruolo autonomo e come tale è suscettiva di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa, cioè di amministrazione attiva, in qualsiasi materia.....”